



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
EX D. LGS. 231 (08 giugno 2001) E SUCCESSIVE
INTEGRAZIONI**

I - Parte Generale

V.0	Approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 10.06.2026
-----	---



PREMESSA	5
1. Finalità e Valori del Modello	5
2. Riferimenti Metodologici e Normativi	5
3. Assetto di Governance.....	6
I - PARTE GENERALE.....	6
A. INTRODUZIONE	6
B. QUADRO NORMATIVO E ADOZIONE DEL MODELLO	6
1. Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231	6
2. Adozione del Modello da parte di Genelife	6
C. IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE.....	7
D. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO PREVISTO DAL D.LGS. 231/01	
18	
1. IL SISTEMA DI ESONERO DALLA RESPONSABILITÀ (EX ART. 6 D.LGS. 231/2001)	18
1.1. Principi Generali e Funzione esimente del Modello.....	18
1.2. Requisiti essenziali del Modello.....	18
1.3. Criteri di imputazione e Onere della prova	18
1.4. Il Concetto di "Sicurezza Ragionevole"	19
1.5. Elementi costitutivi del Modello	19
2. LA STRUTTURA DEL MODELLO.....	20
3. METODOLOGIA DI PROGETTAZIONE	20
E. IL CODICE ETICO	22
F. PRESENTAZIONE DELLA SOCIETA' - GENELIFE.....	22
1. Struttura e Sedi.....	23
2. Capacità Produttive e Tecnologiche	23
3. Sistema di Governance.....	24
4. Organizzazione interna	24
5. Certificazioni	25
6. Sicurezza dei Lavoratori	25

7.	Adempimenti Privacy -GDPR	26
8.	Logistica, Export e Tracciabilità	26
9.	Poteri Autorizzativi e di Firma.....	27
10.	Procedure aziendali manuali e informatiche.....	27
11.	Gestione delle risorse finanziarie	28
12.	Smaltimento rifiuti.....	29
G.	L'ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV).....	29
1.	Istituzione, Identificazione e Requisiti	29
2.	Nomina, Composizione e Durata	30
3.	Cause di Ineleggibilità, Revoca e Decadenza.....	30
4.	Funzioni, Compiti e Poteri.....	31
5.	Flussi Informativi verso l'Organismo di Vigilanza	32
6.	Reporting dell'Organismo di Vigilanza verso gli Organi Sociali	32
H.	LA DISCIPLINA DEL C.D. "WHISTLEBLOWING" AI SENSI DEL D.LGS. 24/2023.....	33
1.	Oggetto delle Segnalazioni.....	33
2.	Esclusioni.....	34
3.	Gestione e Modalità di Trasmissione delle Segnalazioni	34
4.	Canale di segnalazione	35
5.	Il Gestore delle Segnalazioni	35
6.	Sanzioni applicabili al Segnalante in caso di abuso o illecito	36
I.	SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONI.....	36
1.	Personale dipendente non dirigente	38
2.	Personale dipendente dirigente	40
3.	Personale non dipendente e terzi in generale	41
4.	Amministratori, sindaci, componenti dell'ODV	41
J.	ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE...	42
K.	MODIFICHE E INTEGRAZIONI DEL MODELLO	43
L.	REATI APPLICABILI.....	44
	REATI RILEVANTI	44



REATI NON RILEVANTI	45
ALLEGATI AL MODELLO	46

PREMESSA

1. Finalità e Valori del Modello

L'adozione ed efficace attuazione da parte di Genelife S.r.l. (nel seguito, per brevità, anche "Genelife" o "la Società") del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito, il "Modello"), predisposto ai sensi degli artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, costituisce un elemento imprescindibile del sistema di corporate governance aziendale.

Tale iniziativa non risponde meramente all'esigenza di prevenire il rischio di commissione delle fattispecie di reato rilevanti ai fini della normativa richiamata, ma si eleva a espressione tangibile della cultura della legalità e della trasparenza che permea l'operato aziendale. In tal senso, l'adozione del Modello rappresenta per Genelife un atto di Responsabilità Sociale d'Impresa volto a tutelare l'integrità del patrimonio sociale e a garantire la tutela dei legittimi interessi di tutti gli stakeholders: dai soci ai dipendenti, dai fornitori alle istituzioni, fino alla collettività intesa in senso ampio.

Attraverso la formalizzazione del presente documento, la Società intende ribadire e consolidare i principi etici e deontologici in cui crede fermamente, i quali costituiscono la base imprescindibile per il perseguimento dell'oggetto sociale e per la crescita sostenibile dell'impresa.

2. Riferimenti Metodologici e Normativi

Sotto il profilo metodologico, l'architettura del presente Modello è stata elaborata contemperando le specificità della realtà aziendale con le *best practices* di settore. In particolare, Genelife ha proceduto alla redazione del documento in stretta conformità con le disposizioni dettate dal D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni e con le **"Linee Guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo"** emanate da Confindustria ed i più recenti orientamenti elaborati dalla dottrina giuridica e dalla giurisprudenza di legittimità e di merito in materia di responsabilità amministrativa degli enti.

3. Assetto di Governance

Nell'ambito del proprio assetto organizzativo, la Società individua nel **Consiglio di Amministrazione** l'organo sovrano di indirizzo e di vertice. Fatti salvi i poteri specificamente delegati in forza dello Statuto Sociale e del sistema di deleghe e procure interne vigenti, il Consiglio di Amministrazione costituisce il centro decisionale unitario cui è demandata la responsabilità ultima della gestione ordinaria e straordinaria dell'Ente, nonché la supervisione sul funzionamento complessivo del sistema di controllo interno.

I - PARTE GENERALE

A.INTRODUZIONE

B.QUADRO NORMATIVO E ADOZIONE DEL MODELLO

1. Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito, per brevità, “D.Lgs. 231/2001” o il “Decreto”), recante la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”*, ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico degli Enti per determinate fattispecie di reato.

Tale responsabilità sorge qualora i reati espressamente richiamati dalla norma siano commessi nell’**interesse** o a **vantaggio** dell’Ente stesso da parte di soggetti che rivestono posizioni apicali o da persone sottoposte alla direzione o vigilanza di questi ultimi.

La normativa vigente prevede, tuttavia, un meccanismo esimente: la Società non risponde dell’illecito amministrativo dipendente da reato qualora dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato, antecedentemente alla commissione del fatto, **Modelli di Organizzazione e di Gestione** idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

2. Adozione del Modello da parte di Genelife

In conformità al dettato normativo e nell’ottica di garantire la massima trasparenza e correttezza nella conduzione delle attività aziendali, **Genelife** ha predisposto e adottato il proprio documento denominato “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo” (di seguito anche il “Modello”).

Il presente documento assolve a una duplice funzione:

Descrittiva e Organizzativa: Delinea l'assetto del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi (*Risk Management*) progettato e implementato dalla Società, illustrando le procedure e i protocolli decisionali in essere.

Preventiva e di Compliance: Individua le misure generali e specifiche, nonché i presidi di controllo, predisposti al fine di mitigare, con ragionevole certezza, il rischio di commissione delle fattispecie di reato rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Il Modello è stato elaborato da Genelife in stretta osservanza del quadro normativo vigente, recependo i requisiti imposti dal D.Lgs. 231/2001 e successive modificazioni, nonché tenendo conto delle *best practices* di riferimento.

C. IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE

Il D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 rubricato *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300"* di seguito ("**D.lgs. 231/2001**"), trova la sua genesi in alcune convenzioni internazionali e comunitarie ratificate dall'Italia che impongono di prevedere forme di responsabilità degli enti collettivi per talune fattispecie di reato.

Secondo la disciplina introdotta dal D.lgs. 231/2001, infatti, le società possono essere ritenute "responsabili" per alcuni reati commessi o tentati, **nell'interesse o a vantaggio delle società stesse, da esponenti dei vertici aziendali** (i c.d. soggetti "in posizione apicale" o semplicemente "apicali") **e da coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi** (art. 5, comma 1, del D.lgs. 231/2001)¹.

La responsabilità amministrativa delle società è autonoma rispetto alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato e si affianca a quest'ultima.

Tale ampliamento di responsabilità mira sostanzialmente a coinvolgere nella punizione di determinati reati il patrimonio delle società e, in ultima analisi, gli interessi economici dei soci i

¹ Art. 5, comma 1, del D.lgs. 231/2001: "Responsabilità dell'ente – L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)".

quali, fino all'entrata in vigore del decreto in esame, non pativano conseguenze dirette dalla realizzazione di reati commessi, nell'interesse o a vantaggio della propria società, da amministratori e/o dipendenti.

Ai sensi del D.lgs. 231/2001, alle società sono applicabili, in via diretta ed autonoma, sanzioni² di natura sia pecuniaria che interdittiva in relazione a reati perpetrati da soggetti funzionalmente legati alla Società ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 231/2001.

La responsabilità amministrativa è, tuttavia, esclusa se la Società ha, tra l'altro, adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione dei reati, Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo idonei a prevenire reati della stessa specie.

Tale responsabilità è, in ogni caso, esclusa se i soggetti apicali e/o i loro sottoposti hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi³.

In base al D.lgs. 231/2001, l'ente può essere ritenuto responsabile soltanto per i reati espressamente richiamati dagli articoli del D.lgs. 231/2001 stesso.⁴

Le fattispecie di reato richiamate dal D.lgs. 231/2001 possono essere comprese, per comodità espositiva, nelle seguenti categorie⁵:

² Il sistema sanzionatorio descritto dal D.Lgs. 231/2001 prevede, a seconda degli illeciti commessi, l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative: i) sanzioni pecuniarie; ii) sanzioni interdittive; iii) confisca; iv) pubblicazione della sentenza. Le sanzioni interdittive che possono essere comminate solo laddove espressamente previsto, sono le seguenti: a) interdizione dall'esercizio dell'attività; b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni; c) divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o revoca di quelli eventualmente già concessi; e) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Il D.Lgs. 231/2001 prevede, inoltre, che qualora vi siano i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che disponga l'interruzione dell'attività della Società, il giudice, in luogo dell'applicazione di detta sanzione, possa disporre la prosecuzione dell'attività da parte di un commissario giudiziale nominato per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni: i) la Società svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività; ii) l'interruzione dell'attività può provocare rilevanti ripercussioni sull'occupazione, tenuto conto delle dimensioni della Società e delle condizioni economiche del territorio in cui è situata.

³ Art. 5, comma 2, del D.lgs. 231/2001: "Responsabilità dell'ente – L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi".

⁴ L'articolo 23 del D.lgs. 231/2001 prevede inoltre la punibilità dell'ente qualora, nello svolgimento dell'attività dello stesso ente a cui è stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva, siano trasgrediti gli obblighi o i divieti inerenti a tali sanzioni e misure.

⁵ Si rappresenta che l'art. 24 bis è stato modificato dal decreto legge 14 agosto 2013, n. 93. ha introdotto nelle previsioni del D.lgs. 231/2001 i reati di trattamento illecito di dati di cui all'art. 167 del d.lgs. 196/2003, falsità delle dichiarazioni al Garante ex art. 168 del d.lgs. 196/2003, inosservanza dei provvedimenti del Garante ex art. 170 del d.lgs. 196/2003. Tuttavia, detto decreto-legge non è successivamente stato convertito in legge nella parte relativa a detti reati.

- 1. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo modificato dalla L. 161/2017, dal D.Lgs. n. 75/2020 e dalla L. n. 137/2023]⁶;
- 2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016 e dal D.L. n. 105/2019] Recepimento delle aggravanti introdotte dalla L. 90/2024 in materia di cybersicurezza e Recepimento delle aggravanti introdotte dalla L. 132/2025 per l'uso di sistemi di Intelligenza Artificiale ⁷;
- 3. Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015]⁸

⁶ Si tratta dei reati seguenti: Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.) [articolo modificato dal D.L. n. 13/2022] Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 3/2019 e dal D.L. n. 13/2022] Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n.1, c.p.) **[articolo modificato dal D.Lgs. n. 75/2020 e dalla Legge n. 90/2024]** Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) [articolo modificato dal D.L. n. 13/2022] Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.) Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) [articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020] Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898) [articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020] Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023] **Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023]. Abrogazione dell'Abuso d'Ufficio:** A seguito della Legge n. 114/2024 (c.d. Legge Nordio), il reato di Abuso d'Ufficio (art. 323 c.p.) è stato espunto dal catalogo dei reati presupposto.

⁷ Recepimento delle aggravanti introdotte **dalla L. 90/2024 in materia di cybersicurezza.** Si tratta di: Documenti informatici (art. 491-bis c.p.) Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.) **[articolo modificato dalla Legge n. 90/2024]** Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.) **[articolo modificato dalla Legge n. 238/2021 e modificato dalla Legge n. 90/2024]** Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.) **[articolo modificato dalla Legge n. 238/2021 e dalla Legge n. 90/2024]** Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.) **[articolo modificato dalla Legge n. 238/2021 e dalla Legge n. 90/2024]** Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.) **[articolo modificato dalla Legge n. 90/2024]** Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.) **[articolo modificato dalla Legge n. 90/2024]** Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.) **[articolo modificato dalla Legge n. 90/2024]** Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-quater.1 c.p.) **[articolo introdotto dalla Legge n. 90/2024]** Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635-quinquies c.p.) **[articolo modificato dalla Legge n. 90/2024]** Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.) Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105) Estorsione (art. 629, comma 3, c.p.) **[articolo aggiunto dalla Legge n. 90/2024]. - Recepimento delle aggravanti introdotte dalla L. 132/2025 per l'uso di sistemi di Intelligenza Artificiale nella commissione di reati informatici.**

⁸ Si tratta dei seguenti reati: Associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015], Associazione per delinquere (art. 416 c.p.), Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.) [così sostituito dall'art. 1, comma 1, L. 17 aprile 2014, n. 62, a decorrere dal 18 aprile 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 della medesima L. 62/2014), Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.), Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309) [comma 7-bis aggiunto dal D.Lgs. n. 202/2016] Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91), Illegale

- 4. Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001) [modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 3/2019, dal D.Lgs. n. 75/2020, dalla L. 112/2024 e dalla L. 114/2024]⁹
- 5. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.Lgs. 125/2016]¹⁰;
- 6. Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]¹¹;

fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.).

⁹ Di tratta di: Concussione (art. 317 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015] Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [modificato dalla L. n. 190/2012, L. n. 69/2015 e L. n. 3/2019] Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015] Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.) Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015] Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015] Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) Pene per il corruttore (art. 321 c.p.) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio, di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) **[articolo modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. n. 3/2019 e dal D.L. n. 92/2024]** Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) **[modificato dalla L. 3/2019 e dalla L. 114/2024]** Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020] Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020] Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis c.p.) **[articolo introdotto dalla L. n. 112/2024]**. La legge n. 3 del 9 gennaio 2019 ha previsto un duro inasprimento delle misure interdittive da infliggere alla Società in caso di condanna per reati presupposto di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione. Tra le misure interdittive particolarmente rilevanti per la Società si segnala il divieto a contrattare con la Pubblica Amministrazione per un periodo non inferiore a quattro anni e non superiore a sette ovvero non inferiore a due anni e non superiore a quattro, a seconda che il reato sia stato commesso da un soggetto apicale ovvero da soggetto sottoposto all'altrui direzione. La legge 3 del 2019 dispone, inoltre, che le sanzioni interdittive abbiano la durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni "se prima della sentenza di primo grado, l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi La medesima Legge 3/2019 ha inoltre inserito nel novero dei reati presupposti ex d.lgs. 231/2001 il reato di traffico di influenze illecite.

¹⁰ L'art. 25-bis è stato introdotto nel D.Lgs. 231/2001 dall'art. 6 del D.L. 350/2001, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 409/2001. Si tratta dei reati di falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.), alterazione di monete (art. 454 c.p.), spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.), spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.), falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.), contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.), fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.), uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.). La previsione normativa è stata poi estesa anche alla Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.), Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.) con la modifica introdotta dall'art. 17 co. 7 lettera a) num. 1) della legge 23 luglio 2009.

¹¹ L'art. 25-bis.1. è stato inserito dall'art. 17, comma 7, lettera b), della legge 23 luglio 2009, n. 99; si tratta in particolare dei delitti di turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.), illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis), frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.), frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.), vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.), vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.), fabbricazione e commercio di beni realizzati

- 7. Reati societari (Art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015, dal D.Lgs. n.38/2017 e dal D.Lgs. n. 19/2023 - Legge n. 132/2025 sulla Intelligenza artificiale]¹²;
- 8. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003]¹³;
- 9. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-quater.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006]¹⁴;

usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter), contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater), Art.4 L. 350/03.

¹² L'art. 25-ter è stato introdotto nel D.Lgs. 231/2001 dall'art. 3 del D.Lgs. 61/2002. Si tratta dei reati di false comunicazioni sociali, fatti di lieve entità e false comunicazioni sociali delle società quotate (artt. 2621, 2621-bis e 2622 c.c.), impedito controllo (art. 2625, 2° comma, c.c.), formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.), indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.), illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.), illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.), operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.), omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.), indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.), corruzione tra privati (art. 2635 c.c.), Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.), **Aggiotaggio (art. 2637 c.c.) [articolo modificato dalla Legge n. 132/2025]**, ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.). Il D.Lgs. 39/2010 ha abrogato la previsione dell'art. art. 2624 c.c. rubricato falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione che è stato così espunto anche dal D.Lgs. 231/2001. Con l'entrata in vigore della Legge 69/2015 sono stati modificati i reati di false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) e di false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.); inoltre è stato introdotto nel novero dei reati-presupposto ex D.lgs. 231 l'art. 2621-bis rubricato "Fatti di lieve entità". Con l'entrata in vigore del D.lgs. 38/2017: (i) è stata ampliata notevolmente, in relazione al reato di corruzione tra privati di cui all'art. 2635 c.c., la categoria dei soggetti punibili per episodi corruttivi ed è stato eliminato il riferimento al "documento alla società" con la conseguenza che la punibilità dell'accordo corruttivo non è più subordinata al verificarsi di detto "documento"; (ii) è stato introdotto il nuovo reato di istigazione alla corruzione (art. 2635-bis c.c.) ampliando in questo modo anche il novero delle condotte sanzionabili, posto che con detta riforma viene ora punita anche la mera offerta o promessa di denaro o altre utilità; (iii) in base al nuovo art. 2635-ter c.c. è previsto che la condanna per il reato di corruzione tra privati e per istigazione alla corruzione comporti in ogni caso l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese. Con il D.Lgs. n. 19/2023 è stato introdotto il reato "False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare" (art. 54 D.Lgs. 19/2023). Legge n. 132/2025 Integrazioni relative all'uso dell'IA nella predisposizione di documenti societari o bilanci finalizzate a indurre in errore i soci o il pubblico.

¹³ Associazioni sovversive (art. 270 c.p.), Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.), Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis.1 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018], Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.), Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.), Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1) [introdotto dal D.L. n. 7/2015, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 43/2015], Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.), Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 quinquies.1 c.p.), Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.), Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.), Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.), Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.), Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.), Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.), Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.) [introdotto dal D.Lgs. 21/2018], Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.), Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.), Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.), Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.), Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.), Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1), Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2), Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3), Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5), Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2).

¹⁴ L'art. 25-quater.1 è stato introdotto dalla legge 9 gennaio 2006 n. 7 e si riferisce al delitto di mutilazione di organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.).

- 10. Delitti contro la personalità individuale (quali ad esempio la tratta di persone, la riduzione e mantenimento in schiavitù, richiamati dall'art. 25 *quater*.1 e dall'art. 25 *quinquies* D.lgs. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003; modificato dalla L. n. 199/2016]¹⁵;
- 11. Reati di abuso di mercato (abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato, richiamati dall'art. 25 *sexies* D.lgs. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005] ¹⁶
- 12. Altre fattispecie in materia di abusi di mercato (Art. 187-quinquies)
- 13. Reati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (omicidio colposo e lesioni personali gravi colpose richiamati dall'art. 25 *septies* D.lgs. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007; modificato L. n. 3/2018]¹⁷
- 14. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-*octies*, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014 e dal D.Lgs. n. 195/2021]¹⁸;
- 15. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (Art. 25-*octies*.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021 e modificato dalla L. n. 137/2023]¹⁹

¹⁵ L'art. 25-*quinquies* è stato introdotto nel D.Lgs. 231/2001 dall'art. 5 della legge 11 agosto 2003, n. 228. Si tratta dei reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.), tratta di persone (art. 601 c.p.), acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.), intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.), reato introdotto dalla legge n. 199 del 29 ottobre 2016, reati connessi alla prostituzione minorile e allo sfruttamento della stessa (art. 600-bis c.p.), alla pornografia minorile e allo sfruttamento della stessa (art. 600-ter c.p.), detenzione di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori (art. 600-*quater* c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021], iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinquies* c.p.), (art. 600 *quater*1 (pornografia virtuale) e art. 609 *undecies* (adescamento di minori) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021].

¹⁶ La Legge n. 132/2025 Intelligenza Artificiale ha collegato l'uso dell'IA alla responsabilità amministrativa degli enti, modificando diversi articoli della 231 per prevenire abusi tecnologici. Manipolazione del Mercato (Art. 25-*sexies*): È stato modificato l'Art. 185 TUF per includere le condotte di manipolazione del mercato effettuate tramite sistemi di IA (ad esempio, algoritmi di trading progettati per creare falsi segnali di domanda/offerta) Inoltre, Modifica dell'Art. 2637 c.c. (Aggiotaggio) per ricomprendere la diffusione di notizie false o l'uso di IA per alterare il valore di strumenti finanziari.

¹⁷ L'art. 25-*septies* D.Lgs. 231/2001 è stato introdotto dalla legge 123/07. Modificato L. n. 3/2018. Si tratta dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della sicurezza e della salute sul lavoro (artt. 589 e 590, co. 3, c.p.)

¹⁸ L'art. 25-*octies* è stato introdotto nel D.Lgs. 231/2001 dall'art. 63, comma 3, del D.Lgs. 231/07, e modificato dalla legge 15 dicembre 2014, n. 186 e dal D.Lgs. n. 195/2021. Si tratta dei reati di ricettazione (art. 648 c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021], riciclaggio (art. 648-bis c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021], impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021] ed autoriciclaggio (art. 648-ter 1. c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021].

¹⁹ Si tratta dei seguenti reati: Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.), Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-*quater* c.p.), Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di

- 16. **Nuovo Art. 25-octies.2:** Introdotto dal D.Lgs. 211/2025 relativo alla violazione delle misure restrittive dell'Unione Europea²⁰
- 17. Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1 comma 2, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021];
- 18. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) Articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009; modificato dalla L. n. 93/2023 e dalla L. n. 166/2024 - modifica della **Legge 633/1941 (Art. 171) e Legge n. 132/2025**²¹;

valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.). Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023]. Altre fattispecie.

²⁰ Si tratta di: Art. 275-bis c.p. – Violazione delle misure restrittive dell'Unione europea: Punisce la violazione diretta dei divieti di esportazione, importazione, vendita, acquisto o trasferimento di beni e tecnologie soggetti a restrizioni UE., Art. 275-ter c.p. – Violazione di obblighi informativi imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea: Riguarda l'omessa o falsa comunicazione di informazioni obbligatorie alle autorità competenti circa beni o risorse economiche congelate., Art. 275-quater c.p. – Violazione delle condizioni dell'autorizzazione allo svolgimento di attività: Punisce chi agisce in difformità dalle specifiche licenze o deroghe concesse dalle autorità nazionali per operare in contesti sanzionati., Art. 275-quinquies c.p. – Violazione colposa di misure restrittive dell'Unione europea: Introduce la responsabilità anche quando la violazione avviene per negligenza, imprudenza o imperizia (particolarmente rilevante per l'omesso controllo interno)., Art. 275-sexies c.p. – Circostanze aggravanti: Prevede aumenti di pena in casi specifici (es. se dal fatto deriva un grave danno o se commesso nell'esercizio di attività professionali)., Art. 275-septies c.p. – Circostanze attenuanti: Prevede riduzioni di pena per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori o collabora con l'autorità., Art. 275-octies c.p. – Confisca obbligatoria: Stabilisce la confisca dei beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato. E' ampliato il numero delle condotte violative delle sanzioni europee che costituiscono reato, tutti i nuovi reati diventano reati presupposto per la responsabilità amministrativa dell'ente, la c.d. responsabilità 231, per questi reati, cambia radicalmente il sistema sanzionatorio 231, abbandonando il tradizionale sistema italiano delle quote per adottare il modello europeo, si introduce, per la prima volta nella storia di questa materia, un reato colposo per violazioni relative a beni dual-use e militari, tutti questi reati sono punibili anche quando commessi da cittadini italiani all'estero, andando così a impattare sul comportamento delle aziende ben oltre il territorio nazionale quando si avvalgono di espatriati. Il principio generale stabilito dalla decisione (UE) 2022/2332 del Consiglio del 28 novembre 2022, approvata il 24 aprile 2024 dal Parlamento europeo con la direttiva 2024/1226/UE (la "**Direttiva 1226**") prevede che la violazione delle misure sanzionatorie internazionali adottate dall'Unione europea costituisce un "reato europeo". Il nuovo articolo 275 bis c.p. punisce con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da euro 25.000 a euro 250.000 "chiunque, in violazione di un divieto, di un obbligo o di una restrizione imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea o da disposizioni di legge nazionale che attuano una misura restrittiva dell'Unione europea" realizzi talune condotte indicate alle lettere dalla a) alla e).

²¹ L'art. 25 *novies* è stato introdotto con Legge 23 luglio 2009 n. 99 "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" e prevede l'introduzione del decreto degli artt. 171 primo comma lett. a), terzo comma, 171 bis, 171 ter, 171 septies e 171 octies della L. 22 aprile 1941 n. 633 in tema di "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" modificato dalla L. n. 93/2023. In particolare: Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a-bis) [articolo modificato dalla Legge n. 132/2025] Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3) Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1) **[articolo modificato dalla L. 166/2024]** Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2) **[articolo modificato dalla L. 166/2024]** Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di

- 19. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25 *decies* D.lgs. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009] ²²
- 20. Reati ambientali (Art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018 e modificato dalla L. n. 137/2023 e Legge n. 147/2025 e D.L. n. 116/2025) Questi provvedimenti hanno profondamente riformato l'Art. 25-undecies, inasprendo le sanzioni e introducendo nuovi reati per contrastare fenomeni come quello della "Terra dei Fuochi"²³;

essa (art. 171-ter legge n.633/1941) **[articolo modificato dalla L. 166/2024]** Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941) **[articolo modificato dalla L. 166/2024]** Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941). **Modifica della Legge 633/1941 (Art. 171):** viene punita la messa a disposizione del pubblico di opere protette o parti di esse attraverso sistemi di intelligenza artificiale senza autorizzazione, estendendo la responsabilità all'ente che utilizza tali sistemi per scopi commerciali.

²² L'art. 25 *decies* è stato inserito dall'articolo 4, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 116 che ha introdotto nelle previsioni del D.Lgs. 231/2001 l'art. 377-bis del codice penale rubricato "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria".

²³ L'art. 25 *undecies* è stato inserito dall'art. 2 del D.Lgs 7 luglio 2011 n. 121 [modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018 e modificato dalla L. n. 137/2023] che ha introdotto nelle previsioni del D.Lgs. 231/2001 talune fattispecie sia nelle forme delittuose (punibili a titolo di dolo) che in quelle contravvenzionali (punibili anche a titolo di colpa), tra cui: Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 137/2023] Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 137/2023] Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.) Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.) **[articolo modificato dalla Legge n. 137/2023 e dal Decreto Legge n. 116/2025]** Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.) Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.) **[articolo modificato dalla Legge n. 82/2025]** Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.) **[articolo modificato dalla Legge n. 82/2025]** Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6) Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137) Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256) **[articolo modificato dal Decreto Legge n. 116/2025 e modificato dalla Legge n. 147/2025]** Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257) Spedizione illegale di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259) **[articolo modificato dal Decreto Legge n. 116/2025 e dalla Legge n. 147/2025]** Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258) **[articolo modificato dal Decreto Legge n. 116/2025 e dalla Legge n. 147/2025]** Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.) **[articolo introdotto dal Decreto Legislativo n. 21/2018, modificato dal Decreto Legge n. 116/2025 e dalla Legge n. 147/2025]** False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis) Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279) Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 8) Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9) Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3) Abbandono di rifiuti in casi particolari (D.Lgs. n.152/2006, art. 255-bis **[articolo introdotto dal Decreto-legge n. 116/2025 e modificato dalla Legge n. 147/2025]** Abbandono di rifiuti pericolosi (D.Lgs. n.152/2006, art. 255-ter) **[articolo introdotto dal Decreto-legge n. 116/2025]** Combustione illecita di rifiuti (D.Lgs. n.152/2006, art. 256-bis) **[articolo introdotto dal Decreto Legge n. 116/2025]** Aggravante dell'attività d'impresa (D.Lgs. n.152/2006, art. 259-bis) **[articolo introdotto dal Decreto Legge n. 116/2025 e modificato dalla Legge n. 147/2025]** Impedimento del controllo (art. 452-septies c.p.) **[articolo introdotto dal Decreto Legge n. 116/2025]** Omessa bonifica (art. 452-terdecies c.p.) **[articolo introdotto dal Decreto Legge n. 116/2025]**

- 21. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012, modificato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161 e dal D.L. n. 20/2023]²⁴;
- 22. Razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies D.lgs. 231/2001) [articolo aggiunto dalla Legge 20 novembre 2017 n. 167, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018]²⁵;
- 23. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 quaterdecies D.lgs. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 39/2019]²⁶;
- 24. Reati tributari e in particolare reati di: (i) dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, (ii) dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, (iii) emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, (iv) occultamento o distruzione di documenti contabili e (v) sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 25 quinquiesdecies D.lgs. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020]²⁷;

²⁴ L'art. 25 *duodecies* è stato introdotto dall'art. 2 del D.lgs 16 luglio 2012, n. 109 che ha introdotto nelle previsioni del D.Lgs. 231/2001 l'art. 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 in base al quale datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre, se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa e, infine, se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-*bis* del codice penale. L'art. 25 *duodecies* è stato successivamente modificato dall'art. 30, comma 4, legge 17 ottobre 2017, n. 171, che ha aggiunto la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote a carico dell'ente in caso di commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998) [articolo modificato dal D.L. n. 20/2023] Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998) **[articolo modificato dalla Legge n. 187/2024]**

²⁵ L'art. 25 *terdecies* è stato inserito dall'art. 5, comma 2, della Legge europea 2017 [modificato dal D.Lgs. n. 21/2018] che ha introdotto nelle previsioni del D.Lgs. 231/2001 il delitto di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.) [aggiunto dal D.Lgs. n. 21/2018].

²⁶ In cui rientrano i seguenti reati: esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989), frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989).

²⁷ L'art. 25 *quinquiesdecies* è stato introdotto dal secondo comma dell'art. 39 del decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con legge di conversione n. 157 del 19 dicembre 2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020. In particolare, per quanto riguarda il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, è sanzionata la condotta di chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indichi in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici è commesso da colui che, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero si avvalga di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indichi in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando l'imposta evasa o l'ammontare degli elementi attivi sottratti all'imposizione superino le soglie indicate dalla legge. Il reato di

- 25. Contrabbando (Art. 25-sexiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020 e modificato dal D.Lgs. 141/2024]²⁸;
- 26. Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25-septiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022 e modificato dalla L. n. 6/2024]²⁹;
- 27. Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25-duodevicies, D.Lgs. n. 231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022];³⁰

emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti sanziona la condotta di colui che, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Con il reato di occultamento o distruzione di documenti contabili, è punita la condotta di chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari. Infine, con il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte è punito chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. In particolare: Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000) Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000) Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000) Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000) Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000) Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020] Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020] Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000) **[articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020 e modificato dal D.Lgs. n. 87/2024]**

²⁸ Rientrano i seguenti reati: Contrabbando per omessa dichiarazione (**art. 78 D.Lgs. n. 141/2024**) Contrabbando per dichiarazione infedele (**art. 79 D.Lgs. n. 141/2024**) Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine (**art. 80 D.Lgs. n. 141/2024**) Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti (**art. 81 D.Lgs. n. 141/2024**) Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (**art. 82 D.Lgs. n. 141/2024**) Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento (**art. 83 D.Lgs. n. 141/2024**) Contrabbando di tabacchi lavorati (**art. 84 D.Lgs. n. 141/2024**) Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati (**art. 85 D.Lgs. n. 141/2024**) Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (**art. 86 D.Lgs. n. 141/2024**) Equiparazione del delitto tentato a quello consumato (**art. 87 D.Lgs. n. 141/2024**) Circostanze aggravanti del contrabbando (**art. 88 D.Lgs. n. 141/2024**) **[articolo modificato dal D.Lgs. 81/2025]** Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici (art. 40 D.Lgs. n. 504/1995) Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati (art. 40-bis D.Lgs. n. 504/1995) Fabbicazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 41 D.Lgs. n. 504/1995) Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 42 D.Lgs. n. 504/1995) Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche (art. 43 D.Lgs. n. 504/1995) Circostanze aggravanti (art. 45 D.Lgs. n. 504/1995) Alterazione di congegni, impronte e contrassegni (art. 46 D.Lgs. n. 504/1995).

²⁹ Rientrano i seguenti reati: Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.), Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.), Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.), Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.), Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.), Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.), Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.), Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.), Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.).

³⁰ Rientrano i seguenti reati: Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.), Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.)

- 28. Delitti contro gli animali (Art. 25-undevicies, D.Lgs. n. 231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. n. 82/2025];³¹
- 29. Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013) [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva];
- 30. Reati transnazionali, quali ad esempio l'associazione per delinquere, i reati di criminalità organizzata (ad. esempio associazioni di tipo mafioso anche straniere, scambio elettorale politico mafioso, sequestro di persona a scopo di estorsione richiamati all'art. 24 *ter* del D.Lgs. 231/2001) ed i reati di intralcio alla giustizia, sempre che gli stessi reati presentino il requisito della "transnazionalità"³²;
- 31. Adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (D.Lgs. 129/2024)³³.

³¹ Si tratta di: Uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638 c.p.) Divieto di combattimenti tra animali (art. 544-quinquies c.p.) Spettacoli o manifestazioni vietati (art. 544-quater c.p.) Maltrattamento di animali (art. 544-ter c.p.) Uccisione di animali (art. 544-bis c.p.)

³² I reati transnazionali non sono stati inseriti direttamente nel D.Lgs. 231/2001 ma tale normativa è ad essi applicabile in base all'art. 10 della legge 146/2006. Ai fini della predetta legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato. Si tratta dei reati di associazione per delinquere (art. 416 c.p.), associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.), associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater d.p.r. 43/1973), associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 d.p.r. 309/1990), disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, co. 3, 3-bis, 3-ter e 5 D.Lgs. 286/1998), induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.) e favoreggiamento personale (art. 378 c.p.). Con l'entrata in vigore, in data 7 gennaio 2017, della Legge 236/2016 è stato introdotto nel Codice Penale il nuovo articolo 601-bis (i.e., "Traffico di organi prelevati da persona vivente"), cui è stata estesa la disciplina dell'articolo 416, comma 6, c.p. (i.e., "Associazione per delinquere"). La scelta del legislatore è stata quella di inserire l'art. 601-bis c.p. nel D.Lgs. 231 limitatamente alle ipotesi di reato scopo ex articolo 416, comma 6, senza in ogni caso prevederne la mera punibilità.

³³ Si tratta di: Responsabilità dell'ente (art. 34 D.Lgs. 129/2024) Divieto di abuso di informazioni privilegiate (art. 89 regolamento (UE) 2023/1114) Divieto di divulgazione illecita di informazioni privilegiate (art. 90 regolamento (UE) 2023/1114) Divieto di manipolazione del mercato (art. 91 regolamento (UE) 2023/1114)

D. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO PREVISTO DAL D.LGS. 231/01

1. IL SISTEMA DI ESONERO DALLA RESPONSABILITÀ (EX ART. 6 D.LGS. 231/2001)

1.1. Principi Generali e Funzione esimente del Modello

L'art. 6 del Decreto Legislativo n. 231/2001 introduce un regime di esonero dalla responsabilità amministrativa dell'Ente qualora si dimostri di aver **“adottato ed efficacemente attuato”**, antecedentemente alla commissione dell'illecito, Modelli di Organizzazione e di Gestione (o “Modelli di Controllo”, ex art. 7) idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

La medesima disposizione normativa sancisce, quale requisito indefettibile, l'istituzione di un organo di controllo interno, denominato **Organismo di Vigilanza** (di seguito anche “OdV”), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, cui è demandato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di curarne il costante aggiornamento.

1.2. Requisiti essenziali del Modello

Ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 3, del D.Lgs. 231/2001, affinché il Modello possa dispiegare la propria efficacia esimente, deve rispondere alle seguenti esigenze fondamentali:

- **Mappatura dei Rischi:** Individuare le aree di attività nel cui ambito sussiste il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto;
- **Protocolli Decisionali:** Prevedere specifici protocolli volti a pianificare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- **Gestione delle Risorse Finanziarie:** Individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;
- **Flussi Informativi:** Prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- **Sistema Sanzionatorio:** Introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

1.3. Criteri di imputazione e Onere della prova

Il Legislatore ha differenziato il regime probatorio a seconda della qualifica soggettiva dell'autore del reato.

A) Reati commessi da Soggetti Apicali Nel caso in cui l'illecito sia commesso da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'Ente (o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia funzionale), nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, l'Ente è esonerato dalla responsabilità solo se fornisce la prova che:

1. L'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
2. Il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento è stato affidato a un Organismo di Vigilanza dell'Ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
3. Le persone hanno commesso il reato eludendo **fraudolentemente** il Modello di organizzazione e gestione;
4. Non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

B) Reati commessi da Soggetti Sottoposti Qualora, invece, il reato sia commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza dei soggetti apicali, l'Ente non risponde se prova di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

1.4. Il Concetto di "Sicurezza Ragionevole"

Un sistema di controllo interno si definisce efficace quando è in grado di ridurre il rischio di commissione di reati a un livello di **"sicurezza ragionevole"**. Non è infatti richiesto, né tecnicamente possibile, costruire un sistema di prevenzione che elimini in assoluto la possibilità di violazione della legge penale, ma piuttosto un sistema idoneo a rendere la commissione del reato possibile solo attraverso un'"aggressione fraudolenta" delle procedure aziendali.

1.5. Elementi costitutivi del Modello

Al fine di garantire l'esonero dalla Responsabilità Amministrativa dell'Ente, il presente Modello si compone dei seguenti elementi strutturali:

- **Analisi dei Rischi (Risk Assessment):** Individuazione puntuale delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati presupposto;
- **Codice Etico:** Adozione di un corpus di principi deontologici vincolanti;

- **Sistema Organizzativo:** Definizione di un organigramma formalizzato, chiaro e trasparente;
- **Sistema Procedurale:** Adozione di procedure aziendali (manuali e informatiche) atte a regolamentare lo svolgimento delle attività, prevedendo specifici punti di controllo;
- **Gestione Finanziaria:** Definizione di modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee e tracciabili;
- **Sistema di Deleghe e Poteri:** Assegnazione di poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali definite;
- **Organismo di Vigilanza:** Costituzione di un organo preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello;
- **Formazione e Comunicazione:** Implementazione di piani di comunicazione e formazione del personale sul funzionamento del Modello;
- **Sistema Disciplinare:** Previsione di un apparato sanzionatorio idoneo a reprimere le violazioni del Modello e del Codice Etico.

2. LA STRUTTURA DEL MODELLO

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Genelife è suddiviso in:

- (i) **"Parte Generale"**, che contiene una parte descrittiva dell'organizzazione e dell'attività svolta dalla Società e la definizione della struttura necessaria per l'attuazione del Modello quali il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza e del sistema sanzionatorio;
- (ii) **"Parte Speciale"** il cui contenuto è costituito dall'individuazione delle aree sensibili con la previsione dei relativi presidi (per esempio, il Codice Etico e le procedure di controllo rispetto ad attività considerate potenzialmente a rischio di commissione di reato ex D.lgs. 231/2001);
- (iii) **"Allegati"**.

3. METODOLOGIA DI PROGETTAZIONE

3.1. L'iter metodologico

La predisposizione e l'adozione del presente Modello sono il risultato di un rigoroso iter di analisi, identificazione e valutazione delle aree e dei processi aziendali suscettibili di rischio reato. Il progetto si è sviluppato attraverso tre fasi operative distinte e propedeutiche l'una all'altra:

FASE I – Mappatura dei Rischi (*Risk Assessment*) La prima fase si è sostanziata in una approfondita ricognizione del contesto aziendale, condotta attraverso l'analisi della documentazione pertinente e interviste mirate ai responsabili di funzione (*Key Officers*). L'obiettivo primario è stato l'individuazione delle **"Attività Sensibili"**, ovvero di quei processi e funzioni aziendali nel cui ambito è astrattamente configurabile la commissione delle fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/2001. L'esito di tale attività è stato formalizzato in apposita reportistica che, per ciascuna area sensibile, dettaglia le modalità operative, le funzioni coinvolte, le responsabilità e i presidi di controllo esistenti, mappando il rischio teorico di reato.

FASE II – Analisi degli Scostamenti (*Gap Analysis*) La seconda fase ha avuto ad oggetto la valutazione del livello di adeguatezza e tenuta dell'assetto organizzativo preesistente (*as is*) rispetto alle esigenze di prevenzione dettate dalla normativa (*to be*). Si è proceduto, pertanto, ad un'attività comparativa tra i presidi di controllo già in essere nella prassi aziendale e gli standard cautelari richiesti dalle Linee Guida di riferimento. Da tale confronto è scaturito il documento di *Gap Analysis* (conservato agli atti della Società), nel quale sono stati individuati gli interventi correttivi, le integrazioni procedurali e gli standard di controllo da implementare per mitigare i rischi rilevati.

FASE III – Implementazione del Modello Organizzativo La terza fase ha riguardato la costruzione definitiva del sistema di controllo interno e la redazione del Modello, mediante:

- Recepimento delle misure correttive individuate nella *Gap Analysis*;
- Revisione delle procedure esistenti e predisposizione di nuovi protocolli specifici per la prevenzione dei reati 231;
- Definizione del Sistema Disciplinare sanzionatorio;
- Istituzione e nomina dell'Organismo di Vigilanza (OdV);
- Definizione dei flussi informativi da e verso l'OdV.

L'attività progettuale si conclude con la formale adozione del Modello da parte dell'Organo Amministrativo e con l'avvio delle imprescindibili attività di **formazione, informazione e diffusione** del Modello e del Codice Etico a tutti i livelli dell'organizzazione aziendale. Il Modello così strutturato persegue l'obiettivo di costituire un sistema organico e dinamico, idoneo a prevenire, con ragionevole sicurezza, la commissione degli illeciti contemplati dal Decreto.

3.2. I Principi Generali del Sistema di Controllo Interno

Gli standard di controllo definiti a seguito della *Gap Analysis* si fondano sui seguenti principi cardine, che devono permeare trasversalmente ogni Attività Sensibile:

- **Segregazione delle Funzioni (*Segregation of Duties*):** Principio che impone una preventiva ed equilibrata ripartizione delle responsabilità, al fine di evitare che in capo ad un unico soggetto si concentrino poteri tali da consentire la gestione autonoma dell'intero processo. Deve essere garantita, in particolare, la netta separazione tra chi avanza la richiesta, chi autorizza l'operazione, chi la esegue e chi ne controlla la correttezza.
- **Regolamentazione Procedurale:** Esistenza di disposizioni formali (Procedure, Protocolli, Istruzioni Operative) idonee a disciplinare le modalità di svolgimento delle attività sensibili, fornendo chiari indirizzi comportamentali.
- **Sistema di Deleghe e Poteri:** Definizione di poteri autorizzativi e di firma che siano: i) coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali attribuite; ii) formalizzati con certezza e adeguatamente pubblicizzati all'interno della struttura societaria.
- **Tracciabilità e Verificabilità:** Ogni operazione relativa alle attività sensibili deve essere adeguatamente registrata e documentata. Il processo decisionale, autorizzativo ed esecutivo deve essere ricostruibile *ex post* attraverso adeguati supporti documentali, al fine di consentire l'effettuazione delle verifiche di controllo.

E. IL CODICE ETICO

Genelife con delibera del Consiglio di Amministrazione, ha adottato il proprio Codice Etico. Il Codice è stato distribuito a tutti i Dipendenti della Società e agli Organi Societari, ai Clienti ed ai Fornitori. Si è provveduto inoltre a inserire nei contratti con fornitori, appaltatori e consulenti un'apposita clausola per il rispetto a quanto previsto dalla normativa del D.Lgs. 231/01. Il Codice Etico della Società è pubblicato nel sito internet di Genelife e consultabile da chiunque ed è parte integrante del presente Modello.

F. PRESENTAZIONE DELLA SOCIETA' - GENELIFE

Genelife opera in qualità di *Contract Development and Manufacturing Organization* (CDMO) d'eccellenza nel settore degli integratori alimentari e dei dispositivi medici.

Costituita nel 2020, l'azienda capitalizza un'esperienza pluridecennale maturata in settori chiave: lo sviluppo e la produzione di integratori e dispositivi medici.

1. Struttura e Sedi

L'organizzazione di Genelife è dislocata in maniera strategica per ottimizzare l'efficienza operativa e commerciale:

- **Sede Legale:** Via Giovanni Paolo II 1, 84084 Fisciano (SA).
- **Polo Produttivo e Operativo:** Strada Provinciale 12 Casilina Stazione Sgurgola, 03012 Anagni (FR). In questa sede sono centralizzati lo stabilimento di produzione, il *Quality Assurance*, il *Quality Control*, *Research and Development* e gli Uffici Amministrativi.
- **Polo Commerciale e Strategico:** Assago (MI). Ospita gli Uffici Commerciali, le funzioni di *Project Management*, il *Customer Service* e gli Affari Regolatori.

2. Capacità Produttive e Tecnologiche

Lo stabilimento Genelife di Anagni si estende su una superficie totale di circa **90.000 metri quadrati**, di cui **6.000 mq** destinati esclusivamente alle aree di produzione e stoccaggio. L'infrastruttura rispetta i più elevati standard farmaceutici internazionali.

Infrastruttura e Controllo Ambientale: Tutti i reparti produttivi sono serviti da impianti di acqua purificata e/o apirogena. Gli ambienti sono dotati di sistemi HVAC avanzati per il controllo rigoroso di temperatura, pressione e umidità. L'azienda vanta inoltre **600 mq di ambienti a contaminazione controllata (Camere Bianche)**, specificamente dedicati alla produzione di forme farmaceutiche sterili.

Linee di Produzione Automatizzate: La quasi totalità delle linee produttive è strutturata a moduli, garantendo una gestione completamente automatizzata del confezionamento primario, secondario e terziario. Le capacità manifatturiere includono:

- **Forme Solide e Polveri:** Compresse, capsule, bustine, stick pack e tappi serbatoio. Il reparto è inoltre equipaggiato con due granulatori a letto fluido.
- **Forme Liquide:** Bustine, flaconcini monodose e multidose, stick pack
- **Forme Semisolide:** Ovuli, supposte, gel e creme.

Tecnologie Avanzate (State-of-the-Art):

- **Microincapsulazione:** Consente di ottimizzare parametri critici quali il profilo farmacocinetico, il rilascio controllato e la stabilità, migliorando contestualmente le proprietà organolettiche dei preparati.
- **Coating (Filmatura):** Applicato a compresse o singole materie prime, il rivestimento permette di ingegnerizzare prodotti a rilascio modificato (tempo o pH-dipendente). Questa tecnologia garantisce gastroprotezione, maggiore stabilità del principio attivo e *masking* efficace di odori e sapori sgradevoli.

3. Sistema di Governance

L'assetto societario vede il controllo del **90% da parte di Genetic S.p.A.**, affiancata per il restante **10% dal Socio Alban Haxhija**.

Il sistema di governo societario e di controllo di **Genelife** è strutturato per garantire una gestione solida, trasparente e pienamente conforme alle normative vigenti. L'assetto societario si articola nei seguenti organi:

- **Organo Amministrativo:** La gestione strategica e operativa della Società è affidata a un **Consiglio di Amministrazione** formato da tre a sei membri, come previsto dallo Statuto Sociale, di cui un Presidente ed un Amministratore Delegato — entrambi investiti dei poteri di Rappresentanza Legale.
- **Organo di Controllo Interno:** La vigilanza sull'osservanza della legge, dello statuto e sui principi di corretta amministrazione è esercitata da un **Collegio Sindacale**. Tale organo è composto da tre Sindaci Effettivi e due Sindaci Supplenti.
- **Controllo Contabile:** La revisione legale dei conti e la certificazione dei bilanci sono affidate a una **Società di Revisione** esterna e indipendente.

4. Organizzazione interna

La struttura direzionale di Genelife è concepita per garantire un presidio manageriale capillare:

- **Amministratore Delegato (AD):** Al vertice della struttura, ricopre formalmente anche il ruolo di Persona Responsabile del Rispetto della Normativa (PRRC), figura obbligatoria per fabbricanti di dispositivi medici introdotta dai Regolamenti Europei MDR 2017/745 e IVDR 2017/746.
- **IT Manager:** Figura consulenziale operante in *staff* alla Direzione.

- **Prime Linee (Riporto diretto all'AD):** A questa funzione apicale rispondono i responsabili dei reparti strategici, a cui fanno capo le rispettive Unità Operative:
 - *Quality Assurance (QA) Manager & MD Expert*
 - *Quality Control (QC) & HACCP Manager*
 - *Production Manager*
 - *Research & Development (R&D) Manager*
 - *Regulatory Affairs Manager*
 - *Procurement Manager*
 - *Administrative Manager*
 - *Project Specialist*
 - *Jr. Planner Specialist*
 - *Human Resources (HR) Specialist*

5. Certificazioni

Genelife opera secondo rigorosi standard qualitativi e procedurali, attestati da enti terzi indipendenti:

- **Certificazioni Conseguite: UNI EN ISO 9001:2015:** Per il rispetto dei requisiti di qualità dei processi interni. **UNI EN ISO 13485:** Standard di eccellenza per la progettazione e produzione di Dispositivi Medici.
- **Certificazioni in Fase di Acquisizione:** Sono attualmente in corso le procedure per l'ottenimento della **UNI EN ISO 45001** (Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro).
- **Conformità Normativa e Audit:** I fascicoli tecnici (*Technical Files*) sono gestiti in stretta osservanza del Regolamento Dispositivi Medici (MDR - EU 2017/745). L'efficacia del SGQ è sottoposta annualmente a *Internal Audit* condotti da auditor esterni qualificati, in concomitanza con il Riesame della Direzione. Tutte le procedure di produzione (*cleaning validation*, manutenzione macchinari, *training* del personale) sono meticolosamente formalizzate e integrate nel Sistema di Qualità.

6. Sicurezza dei Lavoratori

Le funzioni di datore di lavoro ("**Datore di Lavoro**") sono attualmente conferite **all'Amministratore Delegato**. In ottemperanza al dettato normativo del D. Lgs. n. 81/08 del 9 aprile 2008 (pubblicato su G.U. n. 101 del 30 aprile 2008 Supplemento ordinario numero 108 ed

in attuazione dell'art. 1 della Legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro, di seguito, "T.U. 81/2008"), è stato redatto il Documento di Valutazione dei Rischi ("DVR"). Scopo del documento è quello di diffondere nell'ambiente di lavoro le procedure lavorative e i requisiti necessari affinché l'igiene e la salute dei lavoratori siano tematiche vissute nell'ottica di una reale partecipazione attiva di tutti al miglioramento ed allo sviluppo aziendale. Il datore di lavoro ha provveduto a far redigere il predetto documento nel quale vengono descritti in modo sintetico e completo i compiti, le autorità e le responsabilità di tutto il personale occupato presso Genelife.

Il Datore di Lavoro ha il potere di delegare, con le modalità, le condizioni e le forme di cui all'articolo 16 del D.lgs. 81/2008, i propri compiti in materia di sicurezza a persone in possesso dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla natura delle funzioni delegate. E' stato nominato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ("RLS"). Il Datore di Lavoro ha provveduto alla nomina del Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione ("RSPP") nella figura di un consulente esterno.

7. Adempimenti Privacy -GDPR

Considerato il settore in cui Genelife opera, la stessa è stata particolarmente attenta nell'adempimento degli obblighi previsti in materia di privacy e nello specifico nel trattamento dei c.d. dati sensibili.

Dal 25 maggio 2018, con l'entrata in vigore del nuovo Regolamento Europeo n. 2016/679, meglio noto con la sigla GDPR, Genelife ha provveduto agli adeguamenti necessari al fine di rendere conforme la gestione interna in materia di Privacy rispetto a quanto richiesto dalla nuova norma. Il Legale Rappresentante ha tutte le funzioni ed i poteri in materia di protezione dei dati personali che spettano alla Società in qualità di "**Titolare**" del trattamento, senza eccezione alcuna salvo i vincoli di legge.

8. Logistica, Export e Tracciabilità

L'azienda gestisce le proprie operazioni di esportazione nel rigoroso rispetto delle normative internazionali, operando esclusivamente con beni non soggetti a restrizioni e operando al di fuori delle *Blacklist* comunitarie. Al fine di garantire la corretta classificazione doganale in base alla composizione chimica dei preparati, Genelife si affida a consulenze specialistiche di settore.

Il controllo della filiera produttiva è supportato da un avanzato sistema gestionale (ERP) che garantisce la tracciabilità totale e bidirezionale dei lotti e delle materie prime. Ogni singola fase del processo di trasformazione — dalla pesatura alla miscelazione, fino al confezionamento — è tracciata e monitorata con precisione mediante l'ausilio di codici *QR* e *barcode*.

9. Poteri Autorizzativi e di Firma

I poteri di rappresentanza della Società sono assegnati rispecchiando la struttura organizzativa della Società in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali di ciascuno, in ottemperanza al principio della separazione dei compiti.

Oltre a rispecchiare tali principi, la rappresentanza verso l'esterno è impostata, per le operazioni di importo più significativo su un sistema di doppia firma, in particolar modo per le operazioni di natura finanziaria.

L'attribuzione formale dei poteri è assoggettata ad un continuo aggiornamento per garantire la coerenza con le responsabilità assegnate e formalizzate nel sistema organizzativo della Società come da Camera di Commercio.

10. Procedure aziendali manuali e informatiche

L'attività della Società è regolata attraverso un sistema di procedure e istruzioni. Tanto le procedure informatiche quanto quelle manuali si fondano sul concetto della separazione delle responsabilità e dei compiti.

Sono adottate misure di sicurezza per la gestione e salvaguardia dei dati, delle informazioni, degli accessi e dell'integrità dei sistemi informatici in ottemperanza alla normativa in materia di protezione dei dati personali.

Particolare attenzione è dedicata alle modalità di gestione dei flussi finanziari e di tesoreria anche al fine di prevenire la commissione dei reati.

In ogni caso tutte le Procedure Aziendali sono improntate alla salvaguardia dei principi di trasparenza, verificabilità e inerenza all'attività aziendale.

Le Procedure Aziendali sono rese disponibili negli archivi della società. A tal proposito, si precisa che i processi aziendali, regolati da prassi aziendali consolidate, risultano formalizzati in apposita documentazione formale.

Le procedure del Sistema Qualità ISO) sono parte integrante del presente Modello Organizzativo.

11. Gestione delle risorse finanziarie

Per tutti i processi aziendali che implicano la gestione e la movimentazione di risorse finanziarie, le Funzioni Aziendali di Genelife operano nel rigoroso rispetto di procedure formalizzate, fondate sui seguenti principi cardine:

- **Completezza, Affidabilità e Tempestività dei Dati:** Il flusso informativo e documentale è rigorosamente disciplinato per assicurare la costante disponibilità di informazioni precise, attendibili e aggiornate. Questo livello di dettaglio garantisce un processo decisionale puntuale, consapevole e trasparente, mantenendo sempre chiara ed evidente l'origine del potere decisionale e la relativa catena di responsabilità.
- **Verificabilità, Documentabilità e Congruenza delle Operazioni:** Le procedure interne definiscono in modo analitico lo svolgimento di ogni singola attività. Ogni transazione finanziaria e i relativi controlli di supervisione sono supportati da un'adeguata documentazione probatoria, al fine di garantirne la totale tracciabilità, coerenza e verificabilità in qualsiasi momento.
- **Separazione dei Compiti (*Segregation of Duties*):** Per tutelare l'integrità dei processi, l'azienda previene la concentrazione di attività critiche in capo a un unico soggetto. Tale obiettivo è raggiunto attraverso una rigorosa e bilanciata distribuzione delle responsabilità tra le diverse strutture operative e tramite una chiara disciplina, formalizzata, dei poteri autorizzativi e di firma.
- **Correttezza, Trasparenza e Compliance Normativa:** Tutte le operazioni finanziarie sono condotte in stretta osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti. I principi sanciti all'interno del Modello Organizzativo, del Codice Etico e delle procedure interne di Genelife costituiscono un sistema di regole solido e vincolante, idoneo a garantire la trasparenza dell'operato, la tutela del patrimonio aziendale e l'assoluta conformità normativa da parte di tutto il personale e delle strutture coinvolte.

12. Smaltimento rifiuti

Genelife in merito allo smaltimento dei rifiuti, ha stipulato convenzioni per la fornitura del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti con società di primaria importanza tutte debitamente e regolarmente iscritte all'Albo Gestori Rifiuti.

G.L'ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV)

1. Istituzione, Identificazione e Requisiti

In ottemperanza al disposto dell'art. 6, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 231/2001, l'esonero dalla responsabilità amministrativa dell'Ente è subordinato alla costituzione di un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, cui è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli e di curarne l'aggiornamento.

Genelife S.r.l. ha istituito il proprio Organismo di Vigilanza (di seguito, "OdV"), collocandolo in una posizione di assoluta terzietà e indipendenza rispetto agli organi operativi e di gestione della Società. Al fine di garantire l'efficace espletamento del mandato fiduciario, l'OdV è incardinato secondo i seguenti requisiti fondamentali, in linea con le elaborazioni dottrinali e giurisprudenziali:

- **Autonomia e Indipendenza:** L'OdV non è sottoposto ad alcun vincolo di subordinazione gerarchica nei confronti degli organi sociali e del *management*. Esso opera con ampia discrezionalità e riferisce direttamente al vertice societario (Consiglio di Amministrazione). La composizione dell'organo privilegia la presenza di soggetti esterni o privi di deleghe operative, al fine di evitare commistioni di ruoli e conflitti di interesse.
- **Professionalità:** I componenti dell'OdV sono selezionati tra soggetti dotati di comprovate competenze specialistiche in materia giuridica, economica, di controlli interni e di analisi dei rischi (*risk management*), idonee a garantire l'efficace svolgimento delle attività ispettive e consultive.
- **Continuità d'azione:** L'OdV è una struttura dedicata in via continuativa, e non episodica, all'attività di vigilanza, garantendo un monitoraggio costante sul sistema di controllo interno.

- **Onorabilità:** I membri dell'OdV devono possedere i requisiti soggettivi di onorabilità previsti per gli amministratori e i sindaci, nonché l'assenza di cause di ineleggibilità o decadenza.

2. Nomina, Composizione e Durata

La competenza relativa alla nomina, revoca e sostituzione dei componenti dell'OdV è riservata in via esclusiva al Consiglio di Amministrazione.

L'Ente ha optato per una configurazione collegiale dell'Organismo, composto da due membri esterni, di cui uno con funzioni di Presidente, scelti tra professionisti di chiara fama e competenza nelle materie di interesse.

L'Organismo di Vigilanza dura in carica per un periodo di due anni, con decorrenza dalla data della delibera di nomina. In caso di cessazione anticipata di un componente, il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente alla sua sostituzione; il mandato del nuovo componente scadrà contestualmente a quello dei membri in carica.

3. Cause di Ineleggibilità, Revoca e Decadenza

Non possono essere nominati componenti dell'OdV e, se nominati, decadono dal loro ufficio, coloro che:

- Si trovano nelle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 c.c.;
- Sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva o ex art. 444 c.p.p. (c.d. patteggiamento), per aver commesso uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 o reati che incidono sulla moralità professionale;
- Sono destinatari di sanzioni amministrative accessorie o sanzioni ex art. 187-quinquies TUF;
- Intattengono con la Società, le sue controllate o i suoi amministratori, rapporti di natura patrimoniale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza di giudizio (c.d. conflitti di interesse).

La **revoca** dei componenti dell'OdV può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione esclusivamente per **giusta causa**, sentito il parere del Collegio Sindacale. Costituiscono giusta causa, a titolo esemplificativo: la perdita dei requisiti soggettivi, la grave negligenza nell'adempimento dei compiti, l'omessa vigilanza accertata giudizialmente, o l'assenza

ingiustificata a due o più riunioni consecutive.

4. Funzioni, Compiti e Poteri

All'Organismo di Vigilanza sono attribuiti tutti i poteri necessari per assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza sul Modello. L'OdV disciplina il proprio funzionamento mediante l'adozione di un apposito **Regolamento Interno**.

Le macro-funzioni dell'OdV si articolano in:

1. **Vigilanza sull'effettività:** Verifica della coerenza tra i comportamenti concreti tenuti dai destinatari del Modello e le procedure formalizzate.
2. **Verifica dell'adeguatezza:** Valutazione dell'idoneità del Modello a prevenire i reati, in relazione alle caratteristiche strutturali e operative dell'Ente.
3. **Aggiornamento (Mantenimento):** Proposizione al Consiglio di Amministrazione delle necessarie modifiche e integrazioni al Modello in caso di mutamenti normativi, organizzativi o violazioni significative.
4. **Formazione e Informazione:** Promozione e monitoraggio delle iniziative di formazione e diffusione del Modello presso tutti i livelli aziendali.

Nello svolgimento delle proprie attribuzioni, l'OdV dispone di:

- **Poteri di Iniziativa:** Facoltà di attivare autonomamente verifiche, ispezioni e audit, anche a sorpresa, su qualsiasi area aziendale.
- **Poteri di Accesso:** Diritto di libero accesso, senza necessità di preventiva autorizzazione, a tutte le funzioni, gli archivi e la documentazione aziendale.
- **Risorse Finanziarie:** Disponibilità di un budget annuale autonomo, approvato dal Consiglio di Amministrazione, per le esigenze di funzionamento e per l'eventuale ricorso a consulenze specialistiche esterne.

L'OdV è tenuto a verbalizzare le proprie riunioni e a conservare traccia documentale delle attività svolte, delle ispezioni effettuate e dei flussi informativi gestiti.

5. Flussi Informativi verso l'Organismo di Vigilanza

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 231/2001, è istituito un obbligo di informazione nei confronti dell'OdV.

A) Flussi Informativi Periodici e Occasionali

I Responsabili di Funzione e gli Organi Sociali **sono tenuti a trasmettere all'OdV**, secondo le modalità definite nella Parte Speciale del Modello:

- Notizie relative a mutamenti organizzativi o modifiche delle procedure aziendali;
- Esiti di controlli interni o verifiche ispettive;
- Provvedimenti di organi giudiziari o di Autorità di Vigilanza (es. GdF, Ispettorato del Lavoro) che coinvolgano la Società;
- Notizie relative a procedimenti disciplinari attivati o archiviati per violazioni del Modello.

B) Segnalazioni di Violazione

Tutti i dipendenti e collaboratori hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente all'OdV qualsiasi violazione, presunta o accertata, del Modello o del Codice Etico, nonché ogni condotta illecita rilevante ai sensi del Decreto.

Le segnalazioni devono essere trasmesse, garantendo la tutela della riservatezza del segnalante, tramite il canale dedicato:

E-mail: whistleblowing@genelifesrl.it

6. Reporting dell'Organismo di Vigilanza verso gli Organi Sociali

L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali criticità attraverso due linee di reporting:

1. **Reporting su base continuativa:** Comunicazione immediata al Consiglio di Amministrazione in caso di accertate violazioni del Modello comportanti rischio di reato o criticità urgenti.
2. **Reporting periodico:** Predisposizione di una Relazione (almeno annuale) indirizzata al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, contenente il riepilogo delle attività

svolte, le criticità emerse, le segnalazioni ricevute e il piano delle attività previsto per l'esercizio successivo.

H. LA DISCIPLINA DEL C.D. “WHISTLEBLOWING” AI SENSI DEL D.LGS. 24/2023

Il Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, recante l'attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, ha organicamente riformato la disciplina a tutela delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea (c.d. *whistleblowing*), abrogando la previgente Legge n. 179/2017.

Tale intervento normativo ha modificato l'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 (abrogando i commi 2-ter e 2-quater e novellando il comma 2-bis), stabilendo che i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo debbano obbligatoriamente prevedere canali di segnalazione interna, il divieto espresso di ritorsione e un adeguato sistema disciplinare, in stretta conformità alla nuova disposizione.

L'ambito di applicazione della nuova normativa risulta esteso sia sotto il profilo soggettivo, consentendo l'inoltro di segnalazioni anche a soggetti terzi rispetto alla popolazione dipendente, sia sotto il profilo oggettivo. In merito a quest'ultimo, il perimetro delle segnalazioni varia in funzione del dimensionamento aziendale:

- **Imprese con meno di 50 dipendenti (dotate di Modello 231):** sono ammesse esclusivamente segnalazioni interne relative a condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o a violazioni del Modello Organizzativo stesso.
- **Imprese con più di 50 dipendenti (dotate di Modello 231):** sono ammesse segnalazioni interne relative a illeciti ex D.Lgs. 231/2001 e violazioni del Modello, nonché segnalazioni (interne, esterne o divulgazioni pubbliche) inerenti a violazioni di normative di derivazione europea.

1.Oggetto delle Segnalazioni

Ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023, possono costituire oggetto di segnalazione:

1. Condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, violazioni del Modello 231 e violazioni del Codice Etico aziendale;
2. Illeciti rientranti nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea o nazionali in materia di: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari; prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata, protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
3. Atti o omissioni lesivi degli interessi finanziari dell'Unione Europea;
4. Atti o omissioni riguardanti il mercato interno, ivi comprese le violazioni in materia di concorrenza, di aiuti di Stato e di imposte sulle società;
5. Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori precedentemente elencati.

2. Esclusioni

Le disposizioni in materia di *whistleblowing* non trovano applicazione in relazione a contestazioni, rivendicazioni o richieste di carattere personale attinenti esclusivamente alla disciplina del proprio rapporto di lavoro o ai rapporti con i superiori gerarchici.

3. Gestione e Modalità di Trasmissione delle Segnalazioni

La Società garantisce la massima tutela in favore di coloro che, venuti a conoscenza di un illecito o di un'irregolarità rilevante ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023, decidano di procedere con una segnalazione. A tal fine, la Società assicura:

- La tutela della riservatezza dell'identità del segnalante e dei soggetti coinvolti;
- La protezione dei dati personali in rigorosa conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR);
- Il divieto assoluto di atti ritorsivi, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante;

- La non punibilità del segnalante per la rivelazione di informazioni coperte da obbligo di segreto, ricorrendone i presupposti di legge, fatti salvi i casi di responsabilità per calunnia o diffamazione.

La Società ha formalmente adottato e implementato una Procedura per la gestione delle segnalazioni, cui viene data massima diffusione attraverso i canali di comunicazione interna (pubblicazione su Intranet aziendale e trasmissione via e-mail a tutti i dipendenti).

Tutti i Destinatari del Modello, qualora riscontrino anomalie o circostanze insolite rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001 nello svolgimento delle proprie attività, hanno l'obbligo generale di effettuare la relativa segnalazione. Le segnalazioni devono essere trasmesse utilizzando l'apposito canale telematico interno, reso accessibile anche dal sito web istituzionale.

4.Canale di segnalazione

Genelife si è dotata del seguente canale di segnalazione conforme alla normativa D.Lgs. n. 24/2023 ed alle Linee Guida ANAC: <https://genelife-srl.trusty.report/>.

Qualora una segnalazione venga erroneamente presentata attraverso un canale difforme da quello ufficiale, questa dovrà essere trasmessa immediatamente, e comunque non oltre sette giorni, al soggetto incaricato della gestione, dandone contestuale notizia al segnalante.

5. Il Gestore delle Segnalazioni

La Società ha individuato **nell'Organismo di Vigilanza** la funzione preposta alla ricezione e alla gestione delle segnalazioni. Il Gestore è tenuto all'osservanza dei seguenti adempimenti istruttori e procedurali:

- Rilasciare al segnalante un avviso formale di ricevimento entro 7 giorni dalla ricezione;
- Mantenere attive le interlocuzioni con il segnalante, richiedendo, ove necessario, documentazione o informazioni integrative tramite il medesimo canale telematico;
- Condurre un'analisi preliminare per valutare la rilevanza e l'ammissibilità della segnalazione;
- Classificare la segnalazione come "inammissibile" (procedendo alla relativa archiviazione motivata e informando il segnalante) qualora risulti manifestamente infondata, priva di

elementi di fatto, di contenuto eccessivamente generico o corredata da documentazione inconferente;

- Fornire diligente seguito alle segnalazioni ammissibili, garantendo un'indagine accurata, equa, imparziale e massimamente riservata;
- Richiedere alle funzioni competenti l'adozione di provvedimenti cautelari, qualora la condotta denunciata sia ancora in essere o di imminente realizzazione;
- Fornire un riscontro finale al segnalante entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento (ove l'istruttoria richieda tempistiche superiori, è ammesso un riscontro interlocutorio entro il medesimo termine).

Nel caso in cui la segnalazione riguardi presunte violazioni commesse da membri dell'Organismo di Vigilanza, la stessa dovrà essere indirizzata direttamente al Consiglio di Amministrazione, il quale delegherà un proprio componente allo svolgimento delle opportune verifiche, garantendo il massimo riserbo.

6. Sanzioni applicabili al Segnalante in caso di abuso o illecito

In ottemperanza all'apparato sanzionatorio previsto dal D.Lgs. n. 24/2023, la Società prevede l'applicazione di sanzioni disciplinari nei confronti del segnalante qualora venga accertata a suo carico:

- La responsabilità penale, anche con sentenza di primo grado, per i reati di diffamazione o calunnia, ovvero per i medesimi reati commessi attraverso denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile;
- La responsabilità civile, per il medesimo titolo, nei casi in cui venga accertato il dolo o la colpa grave.

I. SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONI

In virtù del disposto di cui all'art. 6 del D.Lgs. 231/2001, che riconduce non solo all'adozione, bensì anche all'efficace attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire la realizzazione degli illeciti penali descritti in precedenza, l'effetto esimente dalla

responsabilità penale dell'ente, Genelife ha previsto l'introduzione di un "sistema disciplinare" idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure approntate al fine di scongiurare la commissione dei reati.

Tale sistema disciplinare costituisce, quindi, parte integrante del Modello di Genelife ed è destinato a tutti i soggetti chiamati a rispettare i principi ivi contenuti, con particolare riferimento a:

- a. Tutti i soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società;
- b. A tutte le persone e i soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

La violazione dei principi contenuti nel Modello inclusivo delle procedure/regole di comportamento ad esso riferibili, o nel Codice Etico, comporta, pertanto, a carico dei destinatari, l'applicazione di sanzioni. Tali violazioni, infatti, ledono il rapporto di fiducia instaurato con la Società e possono determinare, quale conseguenza, azioni disciplinari a carico dei soggetti interessati, a prescindere dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale nei casi in cui il comportamento integri o meno una fattispecie di illecito.

Le infrazioni al Modello devono essere sempre portate a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza. In ogni caso, data l'autonomia della violazione del Modello e delle procedure interne rispetto alla violazione di legge che comporta la commissione di un reato o di un illecito amministrativo, la valutazione dei comportamenti in contrasto con il Modello effettuata dalla società può non coincidere con la valutazione del giudice in sede penale.

Le sanzioni applicabili sono differenti a seconda della categoria di destinatari del sistema disciplinare.

1. Personale dipendente non dirigente

Le regole del Modello, così come tutti i protocolli comportamentali con funzione penale – preventiva già in vigore o che saranno adottati dalla società e contenuti nel Modello di Genelife, devono essere rispettate da tutti i dipendenti della società.

A tal fine, Genelife si impegna a diffondere il presente Modello presso tutti i propri dipendenti e a garantire agli stessi la formazione necessaria per conoscere ed applicare il Modello.

Ne consegue che la violazione dei principi contenuti nel Modello organizzativo adottato da Genelife, costituisce comportamento contrario ai doveri di ciascun dipendente e quindi infrazione disciplinare.

Competente per l'irrogazione delle sanzioni sarà la Direzione, sentito l'Organismo di Vigilanza.

Ogni infrazione dovrà essere previamente contestata nei termini e con le procedure previste dalla legge, in particolare dallo Statuto dei Lavoratori e dal CCNL per lavoratori del settore Chimico – Farmaceutico applicabile *ratione temporis*.

A tal fine, il "Sistema Disciplinare" dovrà essere affisso, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, in un luogo ove ogni dipendente della società possa prenderne visione.

Al personale che lavora alle dipendenze di Genelife che tenga un comportamento in qualsiasi modo irrispettoso delle norme del Modello di organizzazione, gestione e controllo in vigore, saranno applicate, a seconda della gravità dell'infrazione commessa, le sanzioni disciplinari previste dalle norme di legge (ad es.: art. 7 Statuto dei Lavoratori; artt. 2105 e 2106 c.c.) e dal CCNL applicabile.

La gravità dell'infrazione commessa, ai fini della determinazione della sanzione applicabile verrà valutata tenendo conto:

- a. Dei tempi e delle modalità concrete di commissione dell'infrazione, nonché
- b. Di tutte le circostanze di fatto giudicate rilevanti;
- c. Dell'elemento intenzionale;
- d. Dell'entità del danno cagionato o del pericolo cui l'interesse della società o dei terzi è stato sottoposto e
- e. Della prevedibilità di tale danno.

La recidiva comporta comunque l'applicazione di una sanzione più grave rispetto a quella applicata in precedenza.

In applicazione dei principi sin qui esposti, il lavoratore che in qualunque modo trasgredisca le norme del Modello, del Codice Etico o i protocolli organizzativi finalizzati a prevenire la responsabilità amministrativa della società costituenti il Modello di organizzazione, gestione e controllo di Genelife, sarà oggetto, a seconda della gravità dell'infrazione commessa, all'applicazione delle seguenti sanzioni:

- a. Ammonizione verbale;
- b. Ammonizione scritta;
- c. Multa fino ad un massimo di tre ore di retribuzione;
- d. Sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un massimo di tre giorni;
- e. Licenziamento senza preavviso.

Le sanzioni disciplinari verranno applicate al verificarsi di infrazioni derivanti da:

- a. Violazione dei principi di comportamento contenuti nel presente Modello, nel Codice Etico e nelle procedure operative mediante comportamenti attivi od omissivi posti in violazione, rispettivamente, di divieti o prescrizioni ivi inseriti.
- b. Violazione delle procedure aziendali concernenti l'evidenza dell'attività svolta avuto riguardo alle modalità di documentazione, conservazione e di controllo degli atti inerenti le procedure del Modello, in modo da impedire la trasparenza e la verificabilità della stessa;
- c. Violazione e/o elusione del sistema di controllo in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dalle procedure del Modello ovvero impedendo l'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti, incluso l'Organismo di Vigilanza;
- d. Inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e del sistema delle deleghe;
- e. Omessa vigilanza – da parte dei superiori gerarchici – sul comportamento dei propri sottoposti circa la corretta ed effettiva applicazione dei principi contenuti nelle procedure previste dal Modello.
- f. Le sanzioni dell'ammonizione verbale o scritta troveranno applicazione nei casi previsti nei punti a) e b).

La sanzione della multa non superiore a tre ore di retribuzione oraria troverà applicazione:

- Nel caso di ripetizione del medesimo comportamento già sanzionato, compiuto a distanza di oltre sei mesi, ma non oltre due anni, dall'irrogazione di una sanzione disciplinare per una delle fattispecie di cui ai punti a) e b);
- Nei casi previsti ai punti c), d) ed e).

La sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione troverà applicazione:

- Nel caso di ripetizione del medesimo comportamento già sanzionato, compiuto entro i sei mesi
- dall'irrogazione di una sanzione disciplinare per una delle fattispecie di cui ai punti a) e b).
- Nel caso di ripetizione del medesimo comportamento già sanzionato, compiuto entro i due anni, dall'irrogazione di una sanzione disciplinare per una delle fattispecie di cui ai punti c), d) ed e).

La sanzione del licenziamento troverà applicazione:

- In ogni caso in cui attraverso uno dei comportamenti di cui ai punti da a) ad e) il lavoratore abbia commesso o anche solo tentato di compiere uno dei reati contemplati agli artt. 24 e ss. del D.Lgs. n. 231/2001, esponendo la società al rischio di sanzione amministrativa, indipendentemente dal fatto che il lavoratore sia stato perseguito e/o condannato e che la società sia stata o meno sottoposta a indagine o procedimento in virtù del comportamento del dipendente;
- In ogni caso in cui attraverso uno dei comportamenti di cui ai punti da a) ad e) si sia determinata una situazione di concreto pericolo per l'incolumità di una o più persone fisiche, compreso l'autore della violazione;
- In ogni caso di ripetizione per tre volte nell'arco di due anni del medesimo comportamento di cui ai punti da a) ad e).

2. Personale dipendente dirigente

Considerato che nei confronti dei soggetti che rivestono la qualifica di dirigente non è consentita l'applicazione di sanzioni disciplinari da parte del datore di lavoro, fatta eccezione per il solo licenziamento, e considerato d'altra parte che il rapporto dirigenziale è basato e strettamente connesso al permanere della fiducia riposta dal datore di lavoro nelle capacità e nella persona del dirigente, Genelife introduce in ogni contratto di lavoro o lettera di assunzione, che dia luogo ad un rapporto di lavoro dirigenziale, una clausola in cui il dirigente si impegna, pertanto, a rispettare i principi e le norme contenute nel Modello e nel Codice Etico.

3. Personale non dipendente e terzi in generale

Genelife pretende da tutti i collaboratori, a qualsiasi titolo legati alla società, anche temporaneamente, tra cui, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, agenti, collaboratori a progetto ed autonomi, consulenti esterni, appaltatori, distributori, fornitori, partners commerciali ecc., il rispetto delle norme del Modello di Organizzazione, gestione e controllo di Genelife

La Società, a tal fine, provvede a comunicare ad ogni terzo con cui stipuli uno dei rapporti suddetti e a diffondere con i mezzi più adeguati e nel modo più ampio possibile il proprio Modello, traducendolo, ove necessario, anche in lingua straniera.

Provvede altresì a comunicare a tutti i soggetti coinvolti le procedure di cui al Modello di organizzazione, gestione e controllo.

Di conseguenza, qualsiasi comportamento posto in essere dai terzi in occasione dell'esecuzione del rapporto instaurato con Genelife, che sia in contrasto con le regole del Modello e i valori in esso contenuti, costituisce inadempimento delle obbligazioni contrattuali assunte nei confronti di Genelife.

Al fine di garantire il rispetto dei propri valori, Genelife in ogni contratto introduce un'apposita clausola risolutiva espressa che comporti la risoluzione in tronco del rapporto in caso di inadempimento per i motivi suddetti.

La gravità dell'infrazione commessa, che determinerà la decisione da parte di Genelife di avvalersi o meno della clausola risolutiva espressa, verrà valutata, similmente a quanto previsto per il personale dipendente, tenendo conto dei tempi e delle modalità concrete di commissione dell'infrazione, nonché di tutte le circostanze di fatto giudicate rilevanti, dell'elemento intenzionale, dell'entità del danno cagionato o del pericolo cui l'interesse della società o dei terzi è stato sottoposto e della prevedibilità di tale danno.

4. Amministratori, sindaci, componenti dell'ODV

Con l'assunzione del mandato, ciascun membro del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e dell'Organismo di Vigilanza di Genelife assume l'impegno di rispettare, in occasione

dello svolgimento di qualsiasi attività connessa al mandato, i principi e le norme contenute nel presente Modello.

Pertanto, qualsiasi comportamento non conforme al Modello organizzativo adottato da Genelife potrà costituire giusta causa di revoca dal mandato, con effetto immediato fatto salvo il diritto di Genelife a richiedere anche il risarcimento di eventuali danni cagionati alla società dal comportamento suddetto.

È fatta in ogni caso salva, ove applicabile nel caso specifico a seconda del tipo di rapporto instaurato dalla società con il singolo soggetto, l'applicazione delle altre sanzioni previste nel presente paragrafo per le violazioni di cui ai punti da a) ad e) per il "personale dipendente non dirigente".

Le sanzioni sopra descritte sono applicabili nei casi di violazione delle prescrizioni del D.Lgs. N. 24/2023 in materia di whistleblowing ed in particolare in presenza di:

- compimento di ritorsioni in relazione a Segnalazioni;
- ostacolo o tentato ostacolo all'effettuazione della Segnalazione;
- violazione degli obblighi di riservatezza previsti dalla procedura di gestione delle segnalazioni e dal D.Lgs. N. 24/2023;
- mancata istituzione dei canali di Segnalazione secondo i requisiti previsti dal D.Lgs. N. 24/2023;
- mancata adozione di una procedura per l'effettuazione e la gestione delle Segnalazioni o mancata conformità della stessa al D.Lgs. N. 24/2023;
- mancata verifica e analisi delle Segnalazioni ricevute.

J. ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE

Genelife provvede alla diffusione del Modello e Codice Etico, con le modalità di seguito individuate:

- trasmissione - a seconda dei casi, tramite e-mail e/o fax e/o posta e/o consegna *brevi manu* - ai dipendenti della Società (con indicazione relativa alla circostanza che il Modello è da ritenersi

vincolante per tutti i dipendenti) che sottoscriveranno la Dichiarazione di conoscenza del Modello);

- pubblicazione in cartella condivisa accessibile a tutti i dipendenti ed alcuni consulenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, della Legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori);
- informativa, anche tramite specifiche clausole contrattuali, a collaboratori esterni e fornitori relativamente all'esistenza del Modello e presa visione dello stesso.

L'Organismo di Vigilanza dispone, una volta l'anno e, comunque, ogni volta che ne ravvisi la necessità, di una riunione informativa e di sensibilizzazione finalizzata all'illustrazione di eventuali aggiornamenti e modifiche del Modello, cui possono essere invitati i dipendenti della Società, il Consiglio di Amministrazione e, ove ritenuto opportuno, anche soggetti terzi che collaborano, a qualsiasi titolo, con la Società. Delle riunioni verrà redatto apposito verbale, con l'indicazione delle persone intervenute e degli argomenti trattati.

Tutte le successive modifiche e informazioni concernenti il Modello saranno comunicate alle risorse aziendali tramite apposite comunicazioni ufficiali via e-mail da parte dell'Amministratore Delegato o della Funzione Legale.

Sono state effettuate sessioni, dirette a tutto il personale aziendale, di formazione e informazione sui fondamenti legali del D.Lgs. 231/01, sui contenuti e sul funzionamento del presente Modello e del Codice Etico e alle aree a rischio di commissione dei reati.

È previsto che il processo di formazione e informazione a tutto il personale prosegua con continuità nel corso dello svolgimento dell'attività aziendale e tiene conto nei contenuti e nelle modalità di erogazione dei relativi corsi sia della qualifica dei destinatari sia del livello di rischio dell'area in cui operano. Per i neo-assunti è prevista una formazione programmata e specifica.

K. MODIFICHE E INTEGRAZIONI DEL MODELLO

Le modifiche ed integrazioni del Modello, che dovessero rendersi necessarie per sopravvenute esigenze aziendali ovvero per adeguamenti normativi, sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione.

L. REATI APPLICABILI

REATI RILEVANTI

Per quanto attiene alle fattispecie di reato suscettibili di configurare la responsabilità amministrativa, Genelife, come dall'analisi dei rischi effettuata, ha identificato **come applicabili** le seguenti macrofamiglie espressamente richiamate dagli articoli del D. Lgs. 231/2001:

- Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001)
- Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001)
- Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001)
- Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001)
- Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1, D.Lgs. n. 231/2001)
- Reati societari (Art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001)
- Delitti contro la personalità individuale (quali ad esempio la tratta di persone, la riduzione e mantenimento in schiavitù, richiamati dall'art. 25 quater.1 e dall'art. 25 quinquies D.lgs. 231/2001)
- Reati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (omicidio colposo e lesioni personali gravi colpose richiamati dall'art. 25 septies D.lgs. 231/2001)
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001)
- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (Art. 25-octies.1, D.Lgs. n. 231/2001), Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1 comma 2, D.Lgs. n. 231/2001)
- Nuovo Art. 25-octies.2: Introdotto dal D.Lgs. 211/2025 relativo alla violazione delle misure restrittive dell'Unione Europea
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25 decies D.lgs. 231/2001)

- Reati ambientali (Art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001)
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 231/2001)
- Reati tributari e in particolare reati di: (i) dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, (ii) dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, (iii) emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, (iv) occultamento o distruzione di documenti contabili e (v) sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 25 quinquiesdecies D.lgs. 231/2001)
- Contrabbando (Art. 25-sexiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001)
- Reati transnazionali, quali ad esempio l'associazione per delinquere, i reati di criminalità organizzata (ad. esempio associazioni di tipo mafioso anche straniere, scambio elettorale politico mafioso, sequestro di persona a scopo di estorsione richiamati all'art. 24 ter del D.lgs. 231/2001) ed i reati di intralcio alla giustizia, sempre che gli stessi reati presentino il requisito della "transnazionalità")

REATI NON RILEVANTI

Il Modello Organizzativo non prevede, per le ragioni di seguito esposte, schemi di controllo interni volti a prevenire la commissione di alcuni reati previsti dal Decreto legislativo 231/2001, in quanto tali reati si configurano quali: reati **non rilevanti**, in considerazione dell'attività e finalità statutarie. I reati in parola, previsti dal D.Lgs. 231/2001 prevedono le seguenti tipologie:

- Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis, D.Lgs. n. 231/2001)
- Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater, D.Lgs. n. 231/2001)
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-quater.1, D.Lgs. n. 231/2001)
- Reati di abuso di mercato (abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato, richiamati dall'art. 25 sexies D.lgs. 231/2001)
- Razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies D.lgs. 231/2001)
- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 quaterdecies D.lgs. 231/2001)

- Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25-septiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001)
- Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25-duodevices, D.Lgs. n. 231/2001)
- Delitti contro gli animali (Art. 25-undevices, D.Lgs. n. 231/2001)
- Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013)
- Adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (D.Lgs. 129/2024)

Per i sopraindicati reati, che costituiscono il campo di applicazione del Decreto, e che non sono considerati dal presente Modello, si ritiene, tenuto conto del carattere peculiare dell'oggetto materiale dei reati in esame, assai remota la sussistenza di profili di rischio per Genelife e che possa costituire efficace sistema di prevenzione l'insieme dei principi di comportamento indicati nel Modello, nel Codice Etico e nelle procedure in essere presso la Società.

L'Organismo di Vigilanza e gli organi societari, sono tenuti a monitorare costantemente l'attività sociale e a vigilare sull'adeguatezza del Modello, anche individuando eventuali nuove esigenze di prevenzione che richiedono l'aggiornamento dello stesso.

Nella "**Parte Speciale – II**" del presente Modello è presente l'individuazione delle attività sensibili della Società, delle regole di organizzazione, gestione e controllo e dei protocolli per la prevenzione dei reati e degli illeciti amministrativi rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001, nonché nell'**Analisi dei rischi ai sensi del D.Lgs.231/2001** anche conservata presso gli archivi della Società.

Il dettaglio dei reati rilevanti è riportato nell'Allegato C_ "Appendice dei reati".

ALLEGATI AL MODELLO



- A. Codice Etico;
- B. Analisi dei rischi ai sensi del D.lgs. 231/2001 e Gap Analysis;
- C. Appendice dei reati;
- D. Procedura Whistleblowing ai sensi del D.Lgs. 24/2023;
- E. Informativa Whistleblowing ai sensi del D.Lgs. 24/2023;
- F. Dichiarazione di conoscenza del Modello;
- G. Clausole contrattuali ai sensi del D.lgs. 231/2001
- H. Manuale delle procedure del Sistema di Gestione Integrato Certificato
- I. Informativa 231 Fornitori attivi
- J. Informativa 231 Cooperativa somministrazione

